



Circolare n. 5/2024 RG

Roma, 9 febbraio 2024

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: *obbligo assicurativo – circolare del Ministero dell'Interno del 08/02/2024.*

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio scorso si era trattato dell'obbligo di assicurazione per la circolazione dei veicoli anche al di fuori della sede stradale, di cui alla direttiva n. 2118 del 24/11/2021, recepita con il decreto legislativo 22/11/2023, n. 184, in vigore dal 23/12/2023.

Il decreto stabilisce qualunque veicolo deve essere coperto da una polizza assicurativa, sia durante la circolazione stradale o in aree ad uso pubblico, sia in fase di sosta o stazionamento in area privata, con poche esclusioni.

La norma ha modificato la definizione dei veicoli obbligati, adeguando il dettato del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In assenza di disposizioni regolamentari è intervenuto il Ministero dell'Interno con una circolare interpretativa – che si allega per opportuna condivisione – emanata in data 08/02/2024 e che contiene alcune interessanti considerazioni:

- poiché l'obbligo scaturisce dalla circolazione del veicolo, intesa come movimento analogo a quello che si realizzerebbe su strada, quello che per a punto fisso (come una gru) non si comporta come un mezzo di trasporto e non è pertanto soggetto ad assicurazione;
- la circolare ribadisce che l'obbligo riguarda anche i veicoli fermi o in sosta, a meno che non siano privi di componenti necessari per muoversi (come motore o ruote);
- ciò varrebbe anche se il veicolo è fermo per l'esercizio di una funzione (come un camper);
- il veicolo con velocità di progetto non superiore a 14 km/h – come la maggior parte dei trattori a cingolo metallico – sarebbe pertanto escluso da ogni obbligo;
- è ammessa la possibilità di stipulare una polizza collettiva per tutti i veicoli aziendali;
- non vi sarebbe obbligo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, in quanto cancellati dal pubblico registro.

Le sanzioni stabilite dall'art. 193 del codice della strada (da € 606,20 a € 1732,00), oltre alla decurtazione dei punti sulla patente sono contestabili solo nella circolazione su strada.

Al di fuori della circolazione stradale varrebbero le sanzioni stabilite dalla legge 689/1981, che possono giungere al sequestro e alla confisca in caso di mancato pagamento.

Sarà cura della scrivente fornire ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC